

EMENDAMENTO al Parere sul disegno di legge di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18.

Sostituire il paragrafo IV con il seguente:

IV Considerazioni critiche

Il DL n.18/20 è stato emanato con il palese intento di prevenire la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e mitigarne le conseguenze economiche.

La ratio di fondo è quella di garantire il distanziamento sociale e vietare gli assembramenti, appunto per ridurre le occasioni di contagio.

In questo contesto, come è stato autorevolmente e ripetutamente segnalato, la questione carceraria assume un rilievo centrale.

Invero, la condizione di detenzione è ontologicamente incompatibile con il rispetto delle norme di distanziamento sociale, reso vieppiù impraticabile dall'attuale numero della popolazione ristretta; le attuali condizioni di sovraffollamento carcerario rendono elevatissimo il rischio di veloce propagazione del virus in ambiente inframurario.

Pertanto, l'adozione urgente di misure efficaci per evitare che le carceri diventino "bombe epidemiologiche" è fondamentale, non solo con riferimento alla tutela della salute della popolazione ristretta, ma anche con riferimento ad esigenze collettive di igiene e sanità pubblica.

Infatti, la diffusione incontrollata del contagio in ambiente carcerario incide sulla salute e sulla vita non solo dei detenuti, ma altresì del personale civile, della polizia penitenziaria, degli operatori socio educativi che giornalmente lavorano in carcere. Incide, inoltre, di tutta evidenza, sulla salute collettiva, considerato che il personale, di ogni genere, che ogni giorno entra ed esce dal carcere rischia di diventare vettore inconsapevole del virus all'esterno e nei rispettivi ambienti domestici. Inoltre, la diffusione del virus in ambiente carcerario, con una capacità di propagazione altissima per le ovvie condizioni di promiscuità ivi esistenti, rappresenterebbe un ulteriore onere per il servizio sanitario nazionale, già allo stremo per la cura della popolazione libera.

L'unica misura di profilassi, non potendosi immaginare di dotare – in tempi brevissimi – le strutture penitenziarie degli spazi e delle infrastrutture necessarie ad evitare la diffusione del virus, è quella di ridurre il numero dei ristretti fino a garantire l'applicazione delle misure – prima fra tutte quella del distanziamento sociale – che il legislatore ha imposto ad ogni cittadino.

In questa ottica, seppure altamente condivisibile nell'intento, la misura prevista dall'art. 123 DL 18/20, che mira a fare scontare in detenzione domiciliare (e dunque fuori dall'ambiente carcerario) le pene o i residui pena di minore entità, appare, come da più parti osservato, insufficiente.

In particolare:

come già osservato sopra, la previsione che la detenzione domiciliare venga scontata con l'applicazione dei c.d. braccialetti elettronici si scontra con la nota penuria di tali dispositivi e rischia di fare diventare sostanzialmente inutile la misura, se non adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, secondo la quale la materiale indisponibilità del congegno non comporta l'automatico diniego della misura domiciliare;

inoltre, la previsione normativa indica come ostativo al riconoscimento della detenzione domiciliare la mancata disponibilità di un domicilio idoneo; tale circostanza limita fortemente l'utilizzo della misura in favore della popolazione carceraria meno abbiente, che – in effetti – se avesse avuto la possibilità economica di procurarsi un domicilio adeguato ove scontare la pena, avrebbe già chiesto di beneficiarne; tutto ciò compromette seriamente l'utilità della misura proposta, a meno che il legislatore non preveda la possibilità, per l'amministrazione competente, di requisire strutture ricettizie (sicuramente vuote per i prossimi mesi per gli effetti della pandemia sul turismo) al fine di consentire l'esecuzione della detenzione domiciliare e così la sensibile riduzione dell'affollamento carcerario e conseguentemente la migliore gestione sanitaria dell'emergenza in corso;

infine, il procedimento previsto per l'applicazione della misura, seppure semplificato, costituisce un aggravio insostenibile per le strutture della amministrazione penitenziaria e per gli uffici di sorveglianza, che si trovano già in condizioni di gravissima difficoltà in ragione della emergenza sanitaria in atto.

Sarebbe stata più adeguata alla gravità della situazione sanitaria in atto e all'urgenza di provvedere l'adozione di una misura che prevedesse l'automatica applicazione della detenzione domiciliare per tutti i condannati a pene, anche residue, inferiori a due anni, con l'esclusione dei delitti più gravi, e con allocazione in strutture esterne al carcere dei soggetti privi di domicilio.

Sarebbe inoltre necessario aggiungere agli interventi già previsti anche una misura diretta a diminuire gli accessi in carcere tramite il differimento dell'esecuzione delle pene.

Si deve, infatti, ribadire che la ratio dell'intervento legislativo non è clemenziale, ma di prevenzione dell'ulteriore diffusione della pandemia e dunque deve favorirsi qualsiasi intervento che, riducendo l'affollamento carcerario, diminuisce le probabilità di contagio, dapprima inframurario e poi all'esterno.

In tal senso, appaiono utili altre misure, da applicarsi solo per la durata dell'emergenza sanitaria, come la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive (anche come residuo di pena maggiore) non superiori a tre o quattro anni, con la eliminazione di gran parte delle condizioni ostative attualmente vigenti (per esempio lasciando quali uniche ipotesi ostative quelle in origine previste dall'art. 4 bis O.P. primo comma) o la previsione di un'ulteriore ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, oltre a quelle previste dall'art. 147 cp. Entrambe le misure non incidono sulla pena da espiarsi ma ne differiscono l'esecuzione.

In particolare, se si ritenesse di intervenire sull'art. 147 cp, in luogo delle misure proposte in materia di detenzione domiciliare, si potrebbe prevedere un comma siffatto *“se una pena restrittiva della libertà personale, nel periodo di vigenza delle misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19, debba essere eseguita in carcere ed abbia una durata, anche residua, inferiore a quattro anni. In tal caso il Tribunale di sorveglianza dispone l'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 e stabilisce un termine di durata di tale applicazione, non superiore a 6 mesi, termine che può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 684 del codice di procedura penale”*.